

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 389 DEL 28/02/2024

O G G E T T O

CONVENZIONE CON L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO PER LO SVOLGIMENTO DI STAGE, AI FINI DELLA FORMAZIONE SPECIALISTICA DI AREA SANITARIA AL DI FUORI DELLA RETE FORMATIVA, PRESSO U.O.C. FARMACIA OSPEDALIERA DELL'OSPEDALE DI VICENZA - DOTT.SSA CAMILLA SCANDOLARA.

Proponente: UOS FORMAZIONE
Anno Proposta: 2024
Numero Proposta: 404/24

Il Dirigente “UOS Formazione” riferisce:

“L’Università degli Studi di Milano ha chiesto, con nota agli atti, la stipula della convenzione individuale per lo svolgimento di attività professionalizzante ed assistenziale extra rete formativa della Dott.ssa Camilla Scandolara, farmacista iscritta al III anno della Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera, dell’Ateneo medesimo, che frequenterà l’UOC di Farmacia Ospedaliera di Vicenza.

Ricordato che:

- in conformità a quanto disposto dall’art. 43 del richiamato D.Lgs. n. 368/99, con il decreto interministeriale n. 68/2015 di “Riordino delle Scuole di specializzazione di area sanitaria” sono state individuate le scuole di specializzazione di area sanitaria, il profilo specialistico, gli obiettivi formativi ed i relativi percorsi didattici suddivisi in aree e classi;
- il Decreto Interministeriale n. 402/2017 prevede che, con riferimento all’attività formativa professionalizzante ed ai tirocini da svolgere presso strutture sanitarie italiane non incluse nella rete formativa della Scuola di appartenenza del farmacista in formazione specialistica, devono essere approvate specifiche convenzioni e redatti progetti formativi individuali.

Tenuto conto che:

- il Consiglio della Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera dell’Università degli Studi di Milano nella seduta del 19 febbraio 2024 ha espresso parere favorevole ed ha accertato l’interesse della dott.ssa Camilla Scandolara a svolgere un periodo di stage formativo presso l’Azienda ULSS 8 Berica, predisponendo il relativo piano delle attività formative del farmacista in formazione specialistica.

Considerato che l’Azienda ha interesse a contribuire allo svolgimento delle attività professionalizzanti finalizzate al completamento della formazione professionale della Dott.ssa Camilla Scandolara, farmacista iscritta al III anno della Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera.

Premesso quanto sopra, si propone l’approvazione della convenzione con l’Università degli Studi di Milano per lo svolgimento di attività formativa ed assistenziale extra rete formativa della Dott.ssa Camilla Scandolara, nel testo allegato quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione”.

Il medesimo Dirigente ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

1. di approvare la convenzione individuale con l’Università degli Studi di Milano per lo svolgimento di attività formativa ed assistenziale extra rete formativa della Dott.ssa Camilla Scandolara, nel testo allegato quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. di incaricare l'UOS Formazione di predisporre gli atti necessari per l'attuazione della presente deliberazione;
3. di prendere atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio dell'Azienda;
4. di prescrivere che il presente atto venga pubblicato all'Albo on-line dell'Azienda.

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(dr. Fabrizio Garbin)

Il Direttore Sanitario f.f.
(dr. Cristiano Finco)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(dr. Achille Di Falco)

IL DIRETTORE GENERALE
(Maria Giuseppina Bonavina)

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

IL DIRETTORE
UOC AFFARI GENERALI

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' FORMATIVE PROFESSIONALIZZANTI PRESSO STRUTTURE SANITARIE ITALIANE NON INCLUSE NELLA RETE FORMATIVA DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN FARMACIA OSPEDALIERA DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

L'Università degli Studi di Milano, codice fiscale n. 80012650158, nella persona del Diretrice della Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera Prof.ssa Francesca Selmin, nata a Sesto San Giovanni il 01/09/1975, domiciliata per la sua carica in Milano, Via Giuseppe Colombo, 71 di seguito indicato Università.

e

l'Azienda Sanitaria "AULSS 8 Berica", di seguito indicata Ente o Azienda, codice fiscale n. 02441500242, nella persona del rappresentante legale, dott.ssa Maria Giuseppina Bonavina, nata a Palmi (RC) il 19-05-1957, domiciliata, ai fini della presente convenzione, presso la sede della medesima

entrambe congiuntamente denominate "Parti".

Visti

- Il Decreto Legislativo n. 368 del 17/08/1999 e s.m.i. - *attuazione della direttiva 93/16/CEE, in materia di circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE che modificano la direttiva 93/16/CE* e in particolare gli articoli 34 e seguenti;
- il Decreto Interministeriale n. 68 del 4/02/2015 - *Riordino delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria;*
- il Decreto Interministeriale n. 402 del 13/6/2017 *recante gli standard, i requisiti e gli indicatori di attività formativa ed assistenziale delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria.*

Premesso che

- il Decreto Interministeriale n. 402/2017 prevede che, con riferimento all'attività formativa professionalizzante ed ai tirocini da svolgere presso strutture sanitarie italiane non incluse nella rete formativa della Scuola di appartenenza del farmacista in formazione specialistica, devono essere approvate specifiche convenzioni e redatti progetti formativi individuali;
- le strutture ospitanti devono essere necessariamente pubbliche o private convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale;
- l'Azienda ha manifestato l'interesse a contribuire allo svolgimento delle attività professionalizzanti finalizzate al completamento della formazione professionale della

Dott.ssa Camilla Scandolara farmacista iscritta al III anno della Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera;

Tenuto conto che

- il Consiglio della Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera dell'Università degli Studi di Milano nella seduta del 19 febbraio 2024 ha espresso parere favorevole alla proposta pervenuta ed ha accertato l'interesse della dott.ssa Camilla Scandolara a svolgere un periodo di stage formativo presso l'Azienda, predisponendo il relativo piano delle attività formative del farmacista in formazione specialistica.

Tutto ciò premesso

Si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1

Premesse

Le premesse fanno parte integrante del presente accordo.

Art. 2

Finalità

L'Ente si impegna ad accogliere presso l'UO di Farmacia la specializzanda, per lo svolgimento di attività professionalizzanti, la dott.ssa Camilla Scandolara, nata a Verona il 14/02/1996, residente in Via Centro, 2A Verona tel 346 6004321 codice fiscale SCNCLL96B54L781Y (di seguito denominato anche "tirocinante"), iscritta al III anno della Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera dell'Università degli Studi di Milano, per lo svolgimento di attività professionalizzanti al fine del raggiungimento degli obiettivi formativi come riportati nel piano formativo individuale.

Art. 3

Durata del Tirocinio

L'attività di tirocinio formativo disciplinata dalla presente convenzione si svolge dal 01/04/2024 al 31/03/2025.

Art. 4

Luoghi e tempi

L'Ente mette a disposizione del tirocinante il personale e le attrezzature dell'UO di Farmacia con orario di accesso secondo accordi con il Responsabile della struttura.

Art. 5

Natura giuridica del rapporto di tirocinio

Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro.

Il farmacista in formazione specialistica, tenuto a frequentare la U.O. Farmacia e le strutture poste a disposizione per le attività professionalizzanti, svolgerà i previsti compiti assistenziali secondo i tempi e le modalità concordate dal Consiglio della Scuola con la Direzione sanitaria dell'Azienda Ospedaliera, nonché con il responsabile della struttura convenzionata.

Per la durata della formazione a tempo pieno al farmacista è inibito l'esercizio di attività libero-professionale all'esterno della struttura assistenziale in cui si effettua la formazione ed ogni rapporto convenzionale, mentre è assicurata la possibilità dell'esercizio della libera professione intramuraria secondo i titoli posseduti.

Le attività formative svolte dal farmacista in formazione specialistica sono in coerenza con gli obiettivi fissati dalla Scuola di cui al piano formativo individuale.

Art. 6

Tutor di riferimento

L'attività del farmacista in formazione specialistica si svolge sotto la guida della Dott.ssa Margherita Andretta indicata come tutor di riferimento dall'U.O. di appartenenza.

Art. 7

Monitoraggio e frequenza dell'attività formativa

L'attività di formazione è seguita e verificata dalla prof.ssa Francesca Selmin tutor universitario designato dal Consiglio della Scuola in veste di responsabile didattico-organizzativo.

Il Dirigente farmacista responsabile della U.O. di Farmacia dell'Ente, presso la quale il farmacista in formazione specialistica espleta le attività assistenziali previste dal programma formativo, firmerà nell'apposito libretto personale di formazione, le attività e gli interventi dallo stesso effettuati.

Il Dirigente farmacista responsabile della U.O. di Farmacia dell'Ente avrà cura di rendicontare le presenze/assenze del farmacista in formazione specialistica e trasmettere il relativo tabulato all'Università.

A fine tirocinio sarà predisposto un resoconto sintetico delle attività svolte dal farmacista in formazione specialistica in particolare rispetto alle attività formative previste nel piano formativo individuale.

Allo scopo di mantenere qualitativamente elevata l'attività di formazione del farmacista in formazione specialistica, il Consiglio della Scuola può individuare ulteriori strumenti per monitorare e verificare periodicamente tale attività.

Art. 8

Obblighi del farmacista in formazione specialistica

Durante lo svolgimento dello stage il farmacista in formazione specialistica è tenuto a svolgere le attività disciplinate dalla presente convenzione, nei modi, tempi e luoghi indicati nella presente convenzione.

Ai sensi dell'art. 40 del D. L.gs. n. 368/1999, l'impegno richiesto per la formazione specialistica, svolta dal farmacista in formazione specialistica, nell'ambito della struttura convenzionata, è pari a quello previsto per il personale del Servizio Sanitario Nazionale a tempo pieno; essi partecipano, sotto la guida del tutore, alla totalità delle attività della farmacia ospedaliera per una graduale assunzione dei compiti, con autonomia vincolata alle direttive ricevute dal tutore, d'intesa con la Direzione Sanitaria dell'Azienda nonché con il responsabile della struttura convenzionata.

Le attività formative, come previsto dalla normativa vigente, si svolgeranno secondo programmi di formazione coerenti con gli ordinamenti e i regolamenti didattici ed in conformità alle indicazioni europee.

Durante la formazione presso l'Ente il farmacista in formazione specialistica è tenuto a frequentare le lezioni teoriche che si svolgono presso la Scuola di Specializzazione dell'Università, ove la distanza della sede dell'Ente rispetto alla sede della Scuola lo consenta, in alternativa il farmacista in formazione specialistica è tenuto a reperire il materiale didattico formativo presso la Scuola di appartenenza per l'anno accademico in corso.

Nell'ambito della struttura convenzionata il farmacista in formazione specialistica è tenuto all'osservanza delle norme e delle disposizioni regolamentari ivi vigenti.

Art. 9

Tutela assicurativa

È a carico dell'Ente, ovvero sul farmacista in formazione specialistica, la copertura assicurativa per i rischi professionali connessi all'attività assistenziale svolta dal farmacista in formazione specialistica, sia per quanto attiene la responsabilità civile verso terzi sia per gli infortuni, con

le stesse modalità ed alle medesime condizioni previste per il proprio personale ai sensi dell'art. 41 comma 3° del D. Lgs. n. 368/1999.

Art. 10

Prevenzione e Sicurezza

Il farmacista in formazione specialistica, ai sensi dell'art. 2 comma 1° del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, che svolge attività di tirocinio presso le strutture dell'Ente e sono esposti a rischi, è equiparato ai lavoratori ai soli fini dell'adozione delle misure di prevenzione e sicurezza.

Al riguardo, il rappresentante legale dell'Ente (art. 18 del decreto di cui al 1° comma) quale datore di lavoro dell'Ente, garantisce le misure generali e specifiche per la protezione della salute del farmacista in formazione specialistica, nonché gli ulteriori adempimenti che la legislazione vigente in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute pone a carico dello stesso, esclusivamente per le attività svolte in locali e spazi dell'Ente medesimo.

Il farmacista in formazione specialistica è tenuto all'osservanza delle disposizioni normative vigenti nonché di quelle ulteriori eventualmente dettate dall'Ente ospitante.

Art. 11

Mensa e uniformi di servizio

L'Ente assicura al farmacista in formazione specialistica, che svolge attività pratica nell'ambito della presente convenzione, l'accesso alla mensa nei giorni di presenza, il parcheggio ove disponibile e mette altresì a disposizione l'uniforme di servizio.

Art. 12

Trattamento dei dati personali

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali riguardanti la presente convenzione in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 30.06.2003 n. 196 e dal Reg. U.E. n. 679/2016.

Le Parti dichiarano di trattare i dati personali esclusivamente per finalità connesse all'esecuzione del presente accordo, nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali.

Il farmacista in formazione specialistica dell'Università potrà accedere solo ai dati personali strettamente necessari all'espletamento del tirocinio e, per essi, è stabilito l'obbligo di riservatezza sui processi produttivi dell'Ente e su ogni altra informazione di cui viene a conoscenza a seguito dell'attività di tirocinio.

Art. 13

Recesso

Le Parti hanno facoltà di recesso da inoltrare mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento e con preavviso di almeno due mesi.

Art. 14

Modifiche

Eventuali modifiche alla presente convenzione potranno essere apportate per iscritto dalle Parti, di comune accordo, e costituiranno parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 15

Oneri delle Parti contraenti

La presente convenzione non comporta alcun onere finanziario per l'Ente e per l'Università, né obblighi di altra natura, salvo quelli assunti con la presente convenzione.

Art. 16

Imposte

Il presente accordo, redatto in un unico originale, è firmato digitalmente ex art. 24 commi 1 e 2 del Codice dell'amministrazione digitale (D. Lgs. n. 82/2005) ed è soggetto ad imposta di bollo a cura e a spese dell'Università degli Studi di Milano. L'imposta è assolta in modo virtuale (art. 15 del D.P.R. n. 642/1972 e art. 6 D.M. 17.6.2014): l'Università effettua il pagamento sulla base dell'autorizzazione n. 3439091 del 1991 rilasciata dall'Agenzia delle Entrate.

PER L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO

IL DIRETTORE

DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE

Prof.ssa Francesca Selmin

PER L'ENTE

IL DIRETTORE GENERALE

Dott.ssa Maria Giuseppina Bonavina